

OGGETTO: COMUNE DI TERZIGNO (Provincia di Napoli) – c.f. 84003460636 – Statuto comunale – Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 205 del 19 dicembre 2013.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART.1 - AUTONOMIA RAPPRESENTANZA E TERRITORIO

1. Il Comune di Terzigno estende il suo territorio sui terreni circoscritti in n. 25 fogli di mappe catastali e confina:

- a nord con il Comune di San Giuseppe Vesuviano;
- a nord-ovest con il Comune di Ottaviano;
- a sud con il Comune di Boscoreale;
- a est con il Comune di Poggiomarino;
- a sud-ovest con i Comuni di Boscotrecase e di Ercolano.

Ha una superficie di 23,51 kmq.

L'attuale sede del comune è posta in via Gionti n. 16.

La sede del comune è fissata con delibera di consiglio comunale.

Presso di essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Assume il presente Statuto quale carta fondamentale per affermare il diritto di iniziativa dell'Ente Locale e le ragioni della propria autonomia e della propria potestà regolamentare.

2. Esercita la propria autonomia nel rispetto dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e dalle direttive comunitarie, realizzando le proprie funzioni e quelle conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 2 GONFALONE E STEMMA

1. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone sono le seguenti:

- Stemma: motivo architettonico delle dimensioni di cm 35 per cm 25 su fondo bianco sormontato dalla scritta di due righe "Comune di Terzigno – Provincia di Napoli".

Il motivo è così rappresentato:

a) nella parte alta una torre a forma di tronco cono, di colore marrone con nove merli in vetta. Il basamento della torre e la luce di dodici arcate- vedute di colore rosso;

b) nella parte centrale campeggia uno scudo su fondo azzurro perimetrato da bordure di colore giallo ocre con sottili rigature in rosso.

Lo scudo è diviso in due parti da una fascia orizzontale grigia.

Nella parte superiore è rappresentato un traliccio di vite con foglie di colore verde e un grappolo di uva color rubino. La parte inferiore rappresenta il Vesuvio che termina a cono dal quale fuoriescono fumo e lingue di fuoco e sui crinali scende materiale magmatico.

c) nella parte inferiore ornano i lati dello scudo, a destra e a sinistra, rispettivamente un ramo di quercia e un ramo di colore rosa con due svolazzi sui quali appaiono le parole "Ter Ignis".

- Gonfalone:

E' a forma rettangolare, termina a punta, delle dimensioni di cm 80 per cm 120. E' bordato da rigature di color oro su tre lati e la base termina in frangia dello stesso colore. E' montato su un'asta metallica a mezzo di fasce. Lungo i lati del Gonfalone scende un cordone similoro con pannelli alle estremità. Al vertice e alla base del Gonfalone compaiono, rispettivamente a caratteri cubitali le scritte "Comune di Terzigno". Il drappo del Gonfalone è azzurro e su di esso campeggia, in armonica proporzione, lo stemma del Comune sopra descritto.

2. L'esposizione delle bandiere avviene in via continuativa e permanente all'esterno dell'edificio comunale e nella sala consiliare.

3. Il gonfalone può essere trasportato all'esterno della Residenza Municipale per iniziative pubbliche, solo con accompagnamento di adeguata rappresentanza ufficiale.
4. L'uso e la riproduzione dello stemma da parte di soggetti esterni all'Ente è consentito esclusivamente previa autorizzazione della Giunta Comunale
5. In particolari occasioni, da definirsi in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari con decisione assunta all'unanimità dei presenti, le sedute di Consiglio potranno essere precedute dalla diffusione dell'Inno Nazionale.

ART. 3 FINALITA'

1. Il Comune ispira la sua azione ai valori di equità sociale di solidarietà e di pace, finalizzandoli alla promozione ed applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana. Fa propri i valori espressi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Carta delle Nazioni Unite.
2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali.
3. Concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità in quanto l'Ente rappresenta una comunità di donne e di uomini, operando per:
 - a) garantire le libertà individuali e la parità delle persone senza discriminazione alcuna, né di età, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
 - b) promuovere la cultura della pace di tutti i diritti umani mediante iniziative culturali, educative, informative, di cooperazione e di solidarietà per una società dove siano pienamente riconosciuti e realizzati i diritti e le libertà fondamentali; a tal fine favorendo e valorizzando anche le attività delle Associazioni volontarie e delle altre Istituzioni locali.
 - c) assumere tutte le iniziative per la tutela, la promozione ed il miglioramento della qualità della vita delle persone;
 - d) riconoscere il valore della famiglia, tutelandone i diritti dei componenti e promuovendo allo interno il dovere alla tutela ed al sostegno dell'infanzia e degli anziani;
 - e) tutelare, valorizzare ed accrescere le risorse ambientali, naturali, animali, vegetali, paesaggistiche, storiche, archeologiche ed artistiche che ne caratterizzano il territorio, promuovendone un organico assetto e salvaguardandone le caratteristiche ambientali con una idonea politica ecologica, ambientali e di valorizzazione dei prodotti tipici locali (vino e pietra lavica) e di tutti i prodotti del Parco Nazionale del Vesuvio di cui il Comune fa parte;
 - f) contribuire a garantire il rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale negli ambienti di lavoro e di vita, intervenendo nelle diverse manifestazioni di disagio sociale ed individuale, avvalendosi anche del contributo responsabile del volontariato;
 - g) tutelare il diritto al lavoro, favorendo interventi per la formazione anche attraverso forme integrate di informazione e di indirizzo sul mercato del lavoro;
 - h) favorire l'ampliamento del diritto di voto e di eleggibilità ai cittadini stranieri maggiorenni residenti nella città
 - i) attuare forme di intervento per garantire lo sviluppo economico della comunità, valorizzando la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, ribadendo che essa non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, anche attraverso lo sviluppo delle forme di associazionismo economico, di cooperazione e di autogestione, tutelando i diritti degli utenti e dei consumatori;
 - l) favorire la diffusione e la promozione della cultura, rendendo effettivo il diritto della comunità alla conoscenza, salvaguardando e valorizzando le diverse istanze culturali, affermando il principio che le espressioni culturali sono patrimonio della comunità, tenendo conto delle diversità sessuali ed intervenendo con azioni positive supportate con specifiche deleghe, risorse, competenze ed assetti organizzativi;
 - m) riconoscere il diritto individuale, continuo e permanente del cittadino all'istruzione ed alla formazione, impegnandosi nella loro promozione, diffusione e qualificazione, in un'ottica di sistema formativo integrato, mediante idoneo servizio di qualificazione
 - n) favorire il diritto alla casa per gli appartenenti alla comunità, assumendo in tal senso tutte le possibili iniziative;

o) promuovere e valorizzare il diritto allo sport per tutti, inteso come pratica dell'attività motoria in tutte le sue forme ed espressioni.

ART. 4 METODO DELL'AZIONE

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, adegua l'azione politico amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza, ponendo come centralità dell'azione la dignità della persona.
2. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.
3. Assume gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti quale metodo per realizzare i massimi benefici per la propria comunità.
4. Attua il principio della distinzione fra poteri di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo del Comune, e quelli della gestione amministrativa attribuita ai dirigenti/responsabili.
5. Impronta l'organizzazione di uffici e servizi a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di soddisfazione dei bisogni della comunità.
6. Esercita la propria funzione con forme di gestione differenziata in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati.
7. Stabilisce le forme di gestione in relazione alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi posti.
8. Garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. Si avvale, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici, coinvolti in un procedimento amministrativo, degli strumenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 5 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e, come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità rappresentata, riconosce e promuove il diritto dei cittadini, delle libere forme associative, degli enti e delle associazioni a partecipare alla formazione delle scelte degli organi di governo ed alla loro attuazione.
2. Favorisce l'adempimento, da parte di tutti i cittadini, dei doveri di solidarietà politica, sociale ed economica.

ART. 6 RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI

1. Il Comune persegue nella sua azione il raccordo con gli strumenti della programmazione regionale, provinciale e con altri livelli istituzionali.
2. Assumendo come principio il criterio della reciprocità partecipa, quale soggetto della programmazione, alla definizione dei programmi regionali e provinciali e provvede alla loro specificazione ed attuazione per quanto di propria competenza.

ART. 7 COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi di valenza sovracomunale.
2. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Enti Locali attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, secondo le forme del consorzio, convenzione e quelle previste dalla normativa vigente.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I **Diritto di informazione – Partecipazione popolare**

ART. 8 **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ACCESSO AGLI ATTI**

1. E' garantito il diritto di informazione riguardante la vita sociale, economica, culturale ed amministrativa dell'Ente locale. A tal fine l'Amministrazione favorisce l'apprendimento delle tecnologie informatiche e la diffusione degli strumenti informativi, agevolandone l'utilizzo e l'aggiornamento periodico.
2. E' garantito il diritto all'accesso alle strutture e agli atti nonché alla conoscenza dell'ufficio e del responsabile del procedimento. Le modalità di accesso sono disciplinate da apposito regolamento, il quale dovrà definire anche tempi certi per gli atti amministrativi di competenza del Comune.
3. Tali diritti vengono garantiti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. La materia è disciplinata da apposito regolamento.
4. Le disposizioni del presente capo, oltre che ai cittadini residenti nel Comune Terzigno, si applicano anche ai cittadini non residenti, agli stranieri e agli apolidi che esercitano nel Comune la propria attività di lavoro e di studio, in forma singola e associata.

ART. 9 **VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative locali con appositi interventi e con le modalità stabilite dal regolamento, nonché con l'istituzione di un albo comunale delle associazioni.
2. Il suddetto regolamento definisce inoltre:
 - a) i criteri per la loro riconoscibilità;
 - b) le eventuali forme di sostegno, ferma restando l'individuazione, già operata con legge dello Stato, delle organizzazioni associative, operanti nei vari campi della vita civile.
3. Annualmente la Giunta presenta alla competente commissione consiliare ed al Consiglio, nonché rende pubblico, mediante affissione all'Albo Pretorio o con altre forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 10 **FORME DI SOLIDARIETA'**

1. Il Comune riconosce, valorizza e promuove le forme di solidarietà che abbiano come finalità la prestazione di opera gratuita in attività socialmente utili.
2. Le forme di solidarietà possono essere espresse da singole persone, gruppi o associazioni.
3. A tal fine si prevede la costituzione di organismi di rappresentanza e di coordinamento in rappresentanza delle associazioni, gruppi e persone singole, riconosciute dalle istituzioni, come organi di informazione, partecipazione e controllo dell'azione comunale.

ART. 11 **STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**

1. Le forme di partecipazione sono attivate attraverso i seguenti strumenti:
 - a) esercizio di voto;
 - b) istanze, petizioni, proposte
 - c) partecipazione al procedimento
 - d) partecipazione ad organismi previsti dallo Statuto
 - e) referendum
 - f) consultazione comunale

- g) consultazione speciale
- h) forum tematici
- i) azione popolare sostitutiva
- l) Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi
- m) organismi di rappresentanza delle immigrate e degli immigrati
- n) istituti di mediazione sociale e interculturale
- o) difensore civico territoriale ove nominato

ART. 12 ESERCIZIO DI VOTO

1. I cittadini esercitano il primo atto di partecipazione con l'elezione degli Amministratori locali che curano gli interessi e promuovono il progresso ed il benessere della comunità.

ART. 13 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi; i cittadini, singoli e/o in forma collettiva, e gli organismi associativi possono rivolgere al Sindaco le stesse per:
- a) ottenere motivazioni e chiarimenti su determinati provvedimenti, procedure e/o aspetti dell'attività amministrativa;
 - b) richiedere l'emanazione o la revoca di un atto o di un provvedimento;
 - c) attivare iniziative su questioni di interesse della Comunità.
2. Esse sono sottoposte al Sindaco, per le funzioni di cui all'art. 68. Della presentazione delle istanze, petizioni, proposte, il Sindaco dà immediata comunicazione ai Presidenti dei gruppi consiliari.

ART. 14 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Il Comune garantisce la partecipazione alla formazione del procedimento amministrativo e, più in generale, ai vari momenti dell'attività amministrativa dell'Ente.
2. Tale diritto è riconosciuto sia al singolo cittadino, allorché si procede per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, sia a libere forme associative per la tutela di interessi collettivi.
3. Il procedimento dovrà sempre prevedere adeguate forme di comunicazione agli interessati ed ai controinteressati sulle motivazioni che sottendono all'accoglimento o meno delle proposte avanzate.
4. L'esercizio del diritto alla partecipazione è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 15 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune adotta iniziative volte alla promozione di forme di partecipazione, si avvale di organismi partecipativi e occasioni allargate, da definirsi in relazione all'azione comunale sugli specifici interventi.
2. Il Comune si impegna a costruire il processo di partecipazione relativo a specifici progetti dell'Amministrazione verificando l'applicazione concreta dei principi di trasparenza, ascolto dei cittadini, coinvolgimento e integrazione con i processi politici e decisionali.
3. Le modalità di consultazione dei cittadini possono essere individuate da apposito regolamento

ART. 16 REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale può promuovere referendum su qualunque argomento di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio ha l'obbligo di indire un referendum, anche con proposte abrogative, quando lo richiedano almeno l'8% degli elettori del Comune, su argomenti di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

3. Apposito regolamento definisce le forme e le garanzie per l'effettivo esercizio dell'Istituto del referendum.

ART. 17 CONSULTAZIONE COMUNALE

1. Sono previste forme di consultazione su argomenti generali di interesse locale e attinenti a problematiche del territorio comunale.

2. La consultazione è indetta quando lo richiedano l'8% dei cittadini residenti.

3. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il 14° anno di età.

4. Apposito regolamento definisce le forme e le garanzie per l'effettivo esercizio della consultazione.

ART. 18 CONSULTAZIONE SPECIALE

1. Per particolari problemi ai quali possono essere interessati anche cittadini o stranieri che, pur essendo immigrati da altri paesi, lavorano o vivono nella città può essere indetta una consultazione speciale.

2. Apposito regolamento definisce le forme e le garanzie per l'effettivo esercizio della consultazione.

ART. 19 FORUM TEMATICI

1. Il Comune può promuovere, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 20 AZIONE POPOLARE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non si attivi per la difesa dell'Ente.

2. L'Amministrazione Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, valuterà se sussistono le condizioni e le ragioni di opportunità per intervenire nel processo a sostegno dell'azione intrapresa dal cittadino.

3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'Amministrazione Comunale, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 21 – CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

1 Il Comune promuove il progetto denominato Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi con i seguenti obiettivi:

a) educare i giovani alla partecipazione civile e politica della città

b) aiutare i ragazzi a comprendere i meccanismi che regolano la società e ad assumersi responsabilità personali e di gruppo

c) orientare la collettività a riconoscerli come interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro

2 Il percorso di realizzazione del progetto è concordato tra Scuola e Comune, condividendo obiettivi e metodi, muovendo dal proprio ambito specifico.

ART. 22
ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DELLE IMMIGRATE E DEGLI IMMIGRATI

1. Vengono istituite forme di rappresentanza e/o di consulta per i cittadini stranieri di provenienza extra Unione Europea o apolidi residenti nel territorio comunale, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale

ART. 23
ISTITUTI DI MEDIAZIONE SOCIALE E INTERCULTURALE

1. Il Comune, nel perseguire una politica di miglioramento dell'accesso al diritto e alla giustizia da parte degli appartenenti alla comunità amministrata, e allo scopo di facilitare i rapporti tra i servizi comunali e gli immigrati, istituisce meccanismi pubblici di mediazione sociale e interculturale.

ART. 24
DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale può attribuire le funzioni del difensore comunale, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia, definito "difensore civico territoriale", senza oneri a carico dell'Ente.
2. Nell'eventualità che il difensore civico della provincia venga incaricato, lo stesso è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi della stessa amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Nell'eventualità che il difensore civico territoriale, ove convenzionato, presenti al Consiglio Comunale una relazione conoscitiva sull'attività svolta nell'anno precedente, le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale.
4. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore civico territoriale, ove convenzionato, per materie che entrano nell'ambito delle proprie funzioni.

TITOLO III
GLI ORGANI DI GOVERNO
Capo I – Il Consiglio Comunale

ART. 25
ORGANI

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. I loro poteri e le loro attribuzioni sono stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto, il loro funzionamento dai rispettivi regolamenti.

ART. 26
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto, ed è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita attraverso l'adozione di appositi regolamenti.

ART. 27

ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sono organismi del Consiglio Comunale il Presidente, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari Permanenti, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza, e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

ART. 28

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. I componenti del Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Hanno diritto di iniziativa e di impulso su ogni questione di competenza del Consiglio; esercitano, nelle forme di legge, azione di controllo sull'attività della Giunta.
3. I componenti del Consiglio Comunale hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie, le informazioni estrarre copia di atti utili all'espletamento del loro mandato, senza alcun onere. Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione può essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti al momento. I componenti del Consiglio Comunale sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, come disciplinato dalla normativa vigente.
4. I componenti del Consiglio Comunale hanno diritto alle aspettative, alle indennità, ai permessi, alle licenze e ai rimborsi delle spese sostenute e alle indennità di missione nelle entità e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 29

CONVALIDA

1. Nella prima seduta, prima ancora di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità di tutti gli eletti, ai sensi della normativa vigente.
2. A tal fine devono essere depositati presso la Segreteria Generale, almeno 5 giorni prima della seduta, tutti gli atti ed i documenti che la legge prevede.

ART. 30

DIMISSIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Comunale sono presentate per iscritto debitamente firmate al Presidente del Consiglio e/o al Segretario Generale e devono essere assunte immediatamente al Protocollo nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La procedura di sostituzione del Consigliere segue la normativa vigente.

ART. 31

DECADENZA

1. Il componente di Consiglio Comunale assente per cinque sedute consecutive senza giustificazione può essere dichiarato decaduto.
2. Le assenze devono essere giustificate al Presidente del Consiglio secondo quanto previsto dal regolamento.
3. La decadenza va dichiarata dal Consiglio Comunale dopo che sia stata esperita procedura di diffida secondo quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 32

PRIMA SEDUTA – DISERZIONE

1. Nel caso in cui la prima seduta di Consiglio non abbia luogo per mancanza del numero legale o si sciolga per mancanza del numero legale senza che si sia provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio Comunale rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriali successivo per dibattere l'ordine del giorno non trattato.

ART. 33 PRESIDENZA PROVVISORIA

1. Ai sensi della normativa vigente la Presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, sino alla elezione del Presidente, dal Consigliere anziano.
2. E' Consigliere Anziano chi ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più elevata, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. La cifra individuale è data dalla sommatoria dei voti della lista di appartenenza e dei voti di preferenza riportati da ciascun Consigliere. In caso di parità di voti il più anziano per età.
3. Nel caso in cui il Consigliere anziano sia assente o si dichiari indisponibile a presiedere l'assemblea, la presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere consenziente che, tra i presenti, vanta la maggiore anzianità, determinata come previsto dal precedente comma.

ART. 34 UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente e gestisce in maniera unitaria:
 - a) L'insediamento delle Commissioni Consiliari e la vigilanza sul loro funzionamento;
 - b) la riunione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai Revisori dei Conti;
 - c) singoli argomenti proposti all'Ufficio di Presidenza.
2. Per il suo funzionamento l'Ufficio di Presidenza si avvale degli uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.
3. L'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario Generale Comunale individua l'ufficio o parte di esso che deve svolgere le funzioni di supporto all'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

ART. 35 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. ELEZIONE

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale con votazione palese, dopo che lo stesso Consiglio Comunale ha provveduto alla convalida degli eletti.
2. Qualora il presidente sia espressione della maggioranza, il Vice Presidente deve essere eletto fra i consiglieri di minoranza, e viceversa.
3. Concorre alla votazione per la elezione del Presidente il Consigliere o i Consiglieri che siano stati designati da almeno i 2/3 dei consiglieri di maggioranza o di minoranza. Viene eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati.
4. Nel caso in cui il candidato non raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio nella stessa seduta procede ad una nuova votazione sulla base di una nuova candidatura o sulla riconferma di quella precedente presentata dai Consiglieri di maggioranza o di minoranza secondo il quorum del comma precedente.
5. Viene eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui il candidato non raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio procede nella stessa seduta ad una terza votazione palese.
6. Nella terza votazione viene eletto Presidente il candidato che raggiunge la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
7. Qualora il candidato non raggiunga anche in questo caso il quorum richiesto per l'elezione, si deve procedere ad una nuova candidatura ed a una nuova elezione secondo le procedure di cui ai commi precedenti.
8. Qualora anche il nuovo candidato non venga eletto non raggiungendo alcuno dei quorum previsti, si procede ad una nuova votazione tra i candidati che hanno riportato nelle votazioni precedenti il maggior numero di voti.
9. Il candidato che riporta il maggior numero di voti o il più anziano di età, in caso di parità di voti, viene eletto Presidente dell'assemblea consiliare.

ART. 36 **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. DURATA**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del suo Presidente, il Consiglio comunale provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi della vacanza; convoca e presiede la seduta il Vice Presidente fino all'elezione del Presidente
3. La supplenza temporanea del Vice Presidente è conferita al consigliere comunale secondo l'ordine di anzianità, stabilito dalla legge.

ART. 37 **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. POTERI**

1. Nello svolgimento dei suoi poteri il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente;
 - b) convoca il Consiglio, fissando la data, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. Nel caso in cui tra il Presidente ed il Sindaco non vi sia intesa sulla data di convocazione del Consiglio Comunale, il Presidente può provvedere a fissare direttamente la data di convocazione, sentito il parere favorevole, espresso a maggioranza semplice dei presenti, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari validamente costituita. Di tale situazione il Presidente deve fare menzione nell'avviso di convocazione;
 - c) dirama nel rispetto della funzione programmatica della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, formulato sulla base di proposte, compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi Consigliere Comunale, assicurando adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni iscritte all'ordine del giorno;
 - d) presiede e disciplina la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal regolamento per i lavori del Consiglio Comunale;
 - e) proclama il risultato delle elezioni e la decisione assunta;
 - f) firma, insieme al Segretario Generale Comunale, i verbali e gli estratti delle deliberazioni;
 - g) convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti;
 - h) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - i) comunica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservati dalla legge.
2. Il Presidente del Consiglio inoltre:
 - a) riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri in carica. Nel caso di richiesta urgente motivata il termine è ridotto a 5 giorni;
 - b) riunisce il Consiglio nel termine di 10 giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai Revisori dei Conti.

ART. 38 **VICE PRESIDENTE**

1. Il Consiglio Comunale provvede con votazione palese alla elezione, nel suo seno, di un Vice Presidente.
2. Per la procedura di elezione si segue quanto previsto dall'art. 35 per l'elezione del Presidente.
3. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In assenza di entrambi svolge il ruolo di Presidente il Consigliere Anziano.

ART. 39 **INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'**

1. Il Consigliere nominato Presidente cessa, all'atto dell'accettazione della carica, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente quale componente di Commissioni interne, consultive, di inchiesta, di studio e similari.

ART. 40

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E VICE PRESIDENTE. REVOCA

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente possono essere revocati su richiesta motivata di uno o più Consiglieri.
2. La richiesta, che deve essere depositata almeno 10 giorni prima, si intende approvata con il voto palese di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

ART. 41

COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Successivamente all'elezione del Presidente, il Sindaco comunica al Consiglio la nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
2. Analoga comunicazione avviene in caso di qualsiasi variazione riferita alla Giunta Comunale.

ART. 42

LINEE PROGRAMMATICHE E DI GOVERNO

1. Svolto l'adempimento di cui all'articolo precedente, il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. Le linee programmatiche sono presentate al Consiglio Comunale in una seduta da tenersi entro e non oltre 60 giorni dall'insediamento su convocazione del Presidente.
3. Ciascun componente del Consiglio Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Le linee programmatiche, una volta approvate, vengono pubblicate in fascicolo e diventano gli strumenti ispiratori dell'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario Generale Comunale, e dei Responsabili.
5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
6. E' facoltà del Consiglio proporre l'integrazione nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, delle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta per l'approvazione all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 43

INCARICHI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie o argomenti particolari, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 44

GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i componenti del Consiglio Comunale debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.

3. Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto almeno un seggio.
4. I componenti del Consiglio Comunale che non possono costituirsi in gruppo o che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.
5. La disposizione dei Gruppi consiliari nell'aula del Consiglio avviene secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, rispettando la collocazione politica.
6. Nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo presidente ed eventualmente quello di chi lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i presidenti dei gruppi sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per lista.
7. Ai gruppi, ai quali è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento, sono assicurati, in funzione del loro numero, della loro consistenza numerica e secondo criteri di pari opportunità, adeguati locali, attrezzature e risorse finanziarie.

ART. 45

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, ha precipuamente funzioni consultive per la programmazione delle adunanze consiliari e del loro svolgimento con riferimento ad argomenti di particolare rilevanza.
2. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, le Commissioni Consiliari Permanenti e la Giunta Comunale.

ART. 46

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio istituisce Commissioni Permanenti, costituite in modo tale da vedere rappresentati al loro interno tutti i gruppi consiliari, con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni hanno:
 - funzioni preparatorie, referenti, redigenti degli atti di competenza del Consiglio nelle materie ad esse attribuite.
 - poteri istruttori, consultivi, preparatori e propositivi, che consentano di meglio indirizzare il dibattito consiliare sulle materie ad esse assegnate.
3. Delle commissioni consiliari non fanno parte il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti disciplina il numero delle commissioni, il numero massimo dei componenti, le materie di competenza, il funzionamento.
5. Le sedute delle commissioni sono normalmente pubbliche, salvo i casi concernenti la tutela della riservatezza delle persone e quelli espressamente stabiliti dalla legge e dal regolamento.
6. Tra le commissioni consiliari permanenti la Commissione Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia, a composizione paritetica tra maggioranza e minoranza consiliare:
 - svolge compiti di vigilanza e di verifica circa l'andamento e l'attuazione dello Statuto, nonché compiti di vigilanza e di verifica in ordine alla formulazione e adozione dei regolamenti di carattere generale previsti dal presente Statuto
 - assume la specifica funzione di controllo e di garanzia, ai sensi della normativa vigente.
 - riceve altri compiti assegnati dal Consiglio Comunale, così come previsto dal regolamento.
7. La Presidenza della Commissione Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia è assegnata alla minoranza. Entro 30 giorni dalla costituzione, le minoranze provvedono a designare il Presidente il quale dovrà essere votato in sede consiliare dai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. In carenza di tale designazione all'elezione provvede direttamente il Consiglio Comunale, scegliendo comunque il Presidente nell'ambito della minoranza.

ART. 47

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti composta dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Controllo e Garanzia e dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni svolge principalmente funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni, in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce le competenze della Conferenza, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con la Presidenza del Consiglio Comunale.

ART. 48

COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI

1. Il Consiglio può costituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale, anche non rientranti nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti, con tempi di operatività ed ambiti definiti.
2. Le commissioni del presente articolo sono sciolte automaticamente all'atto della presentazione al Consiglio Comunale della relazione conclusiva.
3. Il regolamento ne disciplina i criteri di funzionamento e di composizione.
4. Il Consiglio Comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.
5. La commissione svolge funzioni propositive e consultive in materia di pari opportunità e relative al ruolo sociale delle donne, esprimendo obbligatoriamente pareri al Consiglio relativamente agli atti connessi.

ART. 49

COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine incaricate di fare accertamenti sull'attività dell'Amministrazione individuando, con lo stesso provvedimento, l'argomento oggetto dell'indagine, i termini del mandato ed i tempi per l'espletamento dello stesso.
2. La Commissione, costituita con criterio proporzionale così come previsto dalla legge, nomina il Presidente che deve essere espressione delle opposizioni.
3. La Commissione si avvale della collaborazione del Segretario Generale Comunale, e/o dei Dirigenti/Responsabili comunali, che garantiranno lo svolgimento dei compiti di indagine attribuiti alla Commissione.
4. A conclusione della sua attività la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite al Consiglio Comunale per l'adozione da parte dello stesso dei provvedimenti conseguenti di propria competenza.
5. La Commissione, per lo svolgimento della sua attività, è tenuta al segreto d'ufficio fino alla presentazione dei risultati dell'indagine al Consiglio Comunale.

ART. 50

FUNZIONI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA.

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo, attua la programmazione ed esercita il controllo dell'attività politico-amministrativa del Comune.
2. La sua competenza esclusiva è determinata dalla legge.

ART. 51 FUNZIONI DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio Comunale, sulla base della conoscenza diretta, nonché della dovuta informazione fornita dal Sindaco, individua ed interpreta i bisogni, le esigenze e gli interessi generali della comunità e determina, in relazione ad essi, gli obiettivi dell'azione politico-amministrativa.
2. Il Consiglio in tal senso approva direttive generali per programmi, per progetti e per settori di intervento, in riferimento all'azione dell'Amministrazione Comunale, delle istituzioni ed aziende dipendenti o delle forme associative intercomunali alle quali il Comune partecipa.
3. Il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro 45 giorni dalla convalida, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed altre istituzioni, promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Il Consiglio Comunale nomina inoltre i suoi rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, secondo gli indirizzi stabiliti.

ART. 52 FUNZIONI DI CONTROLLO

1. Il Consiglio Comunale, per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico, esercita la funzione di controllo politico-amministrativa.
2. A tal fine, sulla base delle relazioni periodiche e delle informazioni sull'attività del Comune e degli Enti che gestiscono i servizi pubblici comunali che il Sindaco, la Giunta Comunale, i Dirigenti/Responsabili, il Collegio dei Revisori sono tenuti ad inviare, verifica i risultati raggiunti dai soggetti destinatari degli indirizzi ed adotta direttive atte ad adeguare l'azione degli obiettivi posti.
3. Identica funzione di controllo viene esercitata nei confronti dell'azione delle istituzioni ed aziende dipendenti o delle forme associative intercomunali, alle quali il Comune partecipa.
4. Il Consiglio, sulla base delle segnalazioni periodiche del Difensore Civico territoriale ove convenzionato, adotta raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa.

ART. 53 IL CONTROLLO SUGLI ATTI

1. Il controllo sugli atti del Comune è regolato dalla normativa statale nonché dalle disposizioni regionali vigenti al momento.

ART. 54 RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E L'ASSOCIAZIONISMO, ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio approva l'elenco delle consulte, dei comitati e degli organismi associativi secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.
2. Riconosce le assemblee cittadine (Forum) quali momenti di confronto sulle scelte politiche della sua azione.
3. Acquisisce, nelle forme individuate dallo Statuto e dal regolamento, i pareri e le proposte formulate dalle consulte, dai comitati e dagli organismi partecipativi di cui ai precedenti comma.
4. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizione di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole, su questioni di interesse collettivo.
5. Il Consiglio Comunale può indire speciali forme di consultazione dei cittadini per la tutela di interessi collettivi, con pubblici dibattimenti, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione. Può nominare altresì, qualora se ne presenti la necessità, delegazioni, i cui criteri di composizione sono demandati al regolamento, per illustrare proposte o per audizione di rappresentanti dei soggetti di cui al precedente comma.

ART. 55
RAPPORTI TRA IL SINDACO ED IL CONSIGLIO

1. Il Sindaco e/o gli Assessori da esso delegati rispondono entro e non oltre 30 giorni alle interrogazioni, ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
2. Le modalità di presentazione e di svolgimento sono disciplinate dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 56
ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

1. Le proposte presentate dal Sindaco o dalla Giunta possono essere illustrate prima dell'inizio della discussione generale dal Sindaco o dall'Assessore delegato, i quali, ancora, hanno la facoltà di intervenire sulla stessa al termine della discussione generale, ma prima delle dichiarazioni di voto.

ART. 57
BILANCIO

1. Le proposte relative al Bilancio Preventivo ed al Rendiconto della gestione, elaborate dalla Giunta Comunale, devono essere consegnate al Presidente del Consiglio almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di legge per la loro approvazione.
2. Il Consiglio Comunale va convocato in ogni caso entro il 10° giorno feriale antecedente al termine finale di legge.

ART. 58
SPESE ELETTORALI - PUBBLICITA'

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 della legge 25.3.1993 n. 81, e successive modifiche, contestualmente al deposito delle liste e/o delle candidature i delegati dovranno depositare presso la Segreteria Generale del Comune apposita dichiarazione con la quale la lista o il candidato indicano l'entità dei fondi che intendono impegnare per le spese di propaganda elettorale. Tale dichiarazione può costituire il limite di spesa a cui le liste o i candidati intendono vincolarsi.
2. La dichiarazione e gli altri eventuali documenti ad essa collegati debbono essere pubblicizzati mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune per tutta la durata della campagna elettorale. Dell'avvenuta affissione deve essere data notizia al pubblico mediante specifico avviso.
3. Entro i venti giorni feriali successivi a quello delle intervenute elezioni il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci ed i rappresentanti delle liste depositano presso la Segreteria Generale del Comune il rendiconto analitico delle spese sostenute da ciascuno, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune presso la Segreteria Generale. Copie degli stessi sono rilasciate ai cittadini che ne facciano richiesta.
6. Le modalità di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1° e dei rendiconti di cui al comma 3° sono disciplinati da apposito regolamento, che deve indicare in particolare le modalità di acquisizione dei fondi.

Capo II La Giunta Comunale

ART. 59
LA GIUNTA COMUNALE. COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è nominata con atto del Sindaco ed è composta dallo stesso Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso tra il minimo e il massimo assegnato dalla legge alla classe del Comune.
2. Ai fini di una rappresentanza di genere paritaria, si stabilisce che nella composizione della Giunta la percentuale di persone del sesso sottorappresentato non possa essere inferiore al 40%.
3. Nell'atto di nomina il Sindaco precisa la coerenza tra detto numero e le linee programmatiche proposte e gli obiettivi da realizzare.
4. La Giunta Comunale elabora le linee programmatiche dell'Amministrazione traducendole in strategie di intervento ed attività.

ART. 60

GIUNTA COMUNALE. NOMINA

1. Prima dell'insediamento del Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori, assicurando e valorizzando la presenza di ambo i sessi.
2. Salvo i casi di revoca la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
3. Ai sensi della normativa vigente, l'attribuzione della nomina di Vice Sindaco ed Assessore comporta la cessazione automatica dalla carica di Consigliere Comunale ricoperta.
4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ART. 61

ASSESSORE. REVOCA

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere comunicato al Consiglio Comunale, esplicitandone le motivazioni, nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo del nuovo o dei nuovi Assessori, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e comunicato alla Prefettura.

ART. 62 –

FUNZIONE PROPOSITIVA DI IMPULSO

1. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e degli organi di partecipazione, sottoponendo agli stessi proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla loro competenza.
2. Predispose, in particolare, le proposte di programmi e progetti pluriennali ed annuali, il progetto del bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto della gestione e la relazione illustrativa, le proposte di regolamenti, i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici ed i piani attuativi.

ART. 63

FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE

1. La Giunta attua gli indirizzi del Consiglio, fornendo le indicazioni e le direttive necessarie e strumentali all'attuazione degli stessi.
2. Ha l'obbligo di riferire annualmente al Consiglio gli esiti della propria attività per quanto riguarda l'attuazione delle linee programmatiche secondo le modalità di cui all'art. 42.
3. Adotta gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto ad altro organo, al Segretario Generale Comunale, e ai Dirigenti/Responsabili.

4. Attua gli obiettivi dell'azione politico-amministrativa, avvalendosi degli elementi conoscitivi e delle proposte tecniche fornite dalla dirigenza.
5. Sulla base del Bilancio di Previsione annuale approva il Piano Esecutivo di Gestione secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità.
6. Esamina le istanze, le petizioni e le proposte, di persone singole o associazioni, in conformità alle norme poste dal presente Statuto.

ART. 64

FUNZIONI DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' GESTIONALE

1. La Giunta esercita la funzione di verifica sullo stato di attuazione dei programmi e sul corretto ed efficiente uso delle risorse assegnate alle unità organizzative.
2. Entro il mese di giugno procede ad una verifica dello stato di realizzazione delle linee programmatiche.
3. A tal fine acquisisce periodicamente le relazioni informative dal Segretario Generale Comunale, e dai Dirigenti/Responsabili.

ART. 65

ASSESSORI. DELEGHE

1. Oltre a quanto previsto dalla legge il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle previste dalle normative vigenti.
2. La delega, da farsi esclusivamente in forma scritta, deve indicare in maniera dettagliata l'oggetto e gli ambiti nei quali il delegato dovrà operare nell'esercizio delle funzioni delegate.
3. La delega deve esplicitamente contenere la dichiarazione che la gestione e la responsabilità tecnico-amministrative dell'oggetto delegato sono attribuite al Dirigente o al responsabile del servizio.
4. L'atto di delega e l'atto di revoca devono essere comunicati al Prefetto, portati a conoscenza del Consiglio e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente; dell'atto di revoca deve essere data motivata comunicazione al Consiglio.

Capo III

Il Sindaco

ART. 66

SINDACO. ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco:
 - a) è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
 - b) coordina l'attività politico-amministrativa del Comune, garantendone la trasparenza;
 - c) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e garantendo il metodo collegiale dell'azione della Giunta Comunale;
 - d) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - e) Convoca i comizi elettorali ed indice i referendum
 - f) esperisce le azioni giudiziali conservative dei diritti del Comune. Si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi, come attore e come convenuto.
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h) sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;
 - i) nomina il Segretario Generale Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'apposito Albo;
 - l) impartisce al Segretario Generale e ai dirigenti e/o responsabili le direttive per l'azione amministrativa e gestionale;
 - m) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;

- n) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;
- o) vigila sul servizio di Polizia Municipale;
2. Il Sindaco risponde in ogni momento al Consiglio in ordine al rispetto degli indirizzi assegnati, ai tempi previsti per la loro attuazione, alle risorse destinate ed impiegate.
3. Il Sindaco neoeletto convoca la prima adunanza, inserendo all'ordine del giorno la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.
4. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 67

ATTRIBUZIONI DI COORDINAMENTO DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE

1. Il Sindaco è autorità di coordinamento degli interessi della comunità locale.
2. In particolare promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative tese ad attivare flussi informativi sull'attività dei soggetti pubblici, al fine di armonizzare l'azione alle esigenze della comunità.
3. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In questo suo compito deve tenere conto delle esigenze complessive e generali dei cittadini utenti, istituendo il piano regolatore degli orari, per la cui redazione apposito regolamento definirà gli strumenti e le forme necessarie.
5. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico, acustico o per particolare necessità dell'utenza il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti opportuni.
6. Promuove l'attivazione e la conclusione degli accordi di programma, quando tale forma di coordinamento sia necessaria per garantire l'azione integrata di soggetti pubblici per interventi specifici, ai sensi della normativa vigente.

ART. 68

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE - RUOLO DEL SINDACO

1. Il Sindaco riceve istanze, petizioni, proposte provenienti da cittadini, in forma singola o collettiva, e da organismi associativi; ne demanda l'esame istruttorio al settore di competenza, presentandole alla Giunta, per la conseguente motivata decisione.

ART. 69

IL SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, ai sensi della normativa di legge, sovrintende all'espletamento delle funzioni di competenza statale da parte della specifica articolazione organizzativa. Nell'ambito del potere di ordinanza attribuitogli dalla Legge, il Sindaco informa tempestivamente e periodicamente, per estratto, i presidenti dei gruppi consiliari di tutte le ordinanze emesse.

ART. 70

VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione, ai sensi di legge.

2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Vice Sindaco, il Sindaco viene sostituito dall'Assessore, più anziano di età, reperibile.
3. Il Vice Sindaco assume, inoltre, le funzioni del Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 71

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZA

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori ed i componenti del Consiglio Comunale non possono ricoprire incarichi e/o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 72

DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio Comunale, oppure con annuncio diretto in Consiglio Comunale.
2. Trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, le dimissioni divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 73

IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO E ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione composta da tre soggetti estranei al Consiglio Comunale e nominati dallo stesso in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La Commissione relaziona al Consiglio Comunale secondo i termini e le modalità assegnati dallo stesso. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'impedimento sentita la relazione della stessa.
3. La procedura di impedimento viene attivata dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
5. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, secondo quanto previsto dalla norma vigente.

ART. 74

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio Comunale assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, o suo facente funzioni, il quale convoca il Consiglio Comunale per la sua discussione, che deve avvenire in una data compresa tra il 10° ed il 30° giorno successivo.
2. La mozione si intende approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale, espresso per appello nominale.
3. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non è da considerarsi mozione di sfiducia e non ne comporta le dimissioni.

ART. 75

MOZIONE DI SFIDUCIA. EFFETTI

1. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalle funzioni del Sindaco e della Giunta dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il Segretario Generale Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

TITOLO IV

GESTIONE, SERVIZI E ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 76 SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune gestisce direttamente tutti i servizi pubblici comunali che, per particolari finalità o per esplicito obbligo di legge, non possono essere affidati all'esterno.
2. Il Consiglio Comunale decide in rapporto alle particolari convenienze economiche od organizzative le forme di assegnazione esterna di tali servizi, acquisendo preliminarmente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'assunzione del pubblico servizio avviene con deliberazione del Consiglio Comunale adottata secondo la normativa vigente al momento.
4. Il Comune nella definizione della modalità di gestione dei servizi pubblici opera una scelta tenendo conto delle finalità del servizio, dell'efficacia e della economicità della gestione, fermo restando l'obbligo di legge di gestione diretta di alcuni servizi.

ART. 77 MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. I servizi pubblici comunali, nel rispetto del pubblico interesse e per una razionale valorizzazione delle risorse anche imprenditoriali presenti sul territorio, possono essere gestiti:
 - a) in economia, direttamente da parte del Comune quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio questa risulti la modalità più efficace;
 - b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale privilegiando questa modalità quando il servizio può essere effettuato da associazioni di volontariato, cooperative o da imprese senza fine di lucro, mantenendo le proprie funzioni di vigilanza e controllo.
 - c) in collaborazione con privato pur garantendo il carattere pubblico del servizio, nelle forme consentite dalla normativa vigente:
 - azienda speciale,
 - istituzione,
 - società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
 - associazioni e cooperative di solidarietà sociale
 - d) in collaborazione con altri enti nelle forme previste:
 - accordi di programma,
 - convenzioni,
 - consorzi o altre forme di diritto privato consentite dalla normativa vigente.

ART. 78 ISTITUZIONE

1. Le istituzioni sono costituite e revocate dal Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica.
2. Il Consiglio Comunale approva il regolamento dell'istituzione nel quale viene disciplinata l'organizzazione, gli ambiti di attività, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di controllo.
3. Alla nomina degli organi provvede il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 54, 3° comma del presente Statuto e secondo le modalità definite dal Regolamento dell'Istituzione.
4. La revoca degli organi avviene per provvedimento motivato del Sindaco, di cui viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 79

CARTA DEI DIRITTI

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'adozione di carte dei diritti dei cittadini che possano riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi.

ART. 80 DECENTRAMENTO FUNZIONALE

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia nonché la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune, il Consiglio Comunale può regolamentare l'organizzazione delle attività da decentrare sul territorio.

ART. 81 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A GESTIONE DIRETTA E DEGLI UFFICI

1. Gli uffici e i servizi di diretta pertinenza del Comune sono organizzati secondo uno schema funzionale e dotazioni organiche previsti da un apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le attività di gestione amministrativa sono affidate all'apparato interno con attribuzione di responsabilità amministrativa in tal senso dei funzionari dirigenti;
- b) deve essere affermato il criterio di responsabilità diffusa ad ogni livello, delineato non in funzione di una rigida struttura gerarchica ma in rapporto ai compiti assegnati a ciascuna unità;
- c) l'individuazione di ruoli di coordinamento ai vari livelli deve rispondere ad esigenze di funzionalità ed essere strettamente correlata al principio precedentemente enunciato;
- d) l'articolazione strutturale deve essere elastica e rapidamente adattabile, anche nella distribuzione quantitativa del personale, al mutare delle esigenze dei servizi, operando con adeguati strumenti formativi per la qualificazione professionale degli operatori comunali;
- e) l'aggiornamento delle procedure di lavoro deve essere perseguito costantemente favorendo l'introduzione di tecniche gestionali innovative;
- f) il lavoro per progetti ed obiettivi specifici potrà essere svolto anche tramite il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze possedute dai singoli;
- g) le modalità e le prove di accesso ai diversi profili professionali di ciascuna qualifica devono consentire condizioni di pari opportunità senza discriminazioni di alcun genere, in particolare tra lavoratori e lavoratrici.

ART. 82 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE

1. Il Segretario Generale Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Generale Comunale:

- a) presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
- b) partecipa alle riunioni di Consiglio e di Giunta e ne redige i verbali che sottoscrive.
- c) formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, alle Commissioni Consiliari Permanenti ed ai singoli Consiglieri e può assumere, ma non via permanente, qualunque incarico gestionale assegnatogli dal Sindaco.
- d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari ed i referendum.
- e) può rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale i contratti previsti dalla normativa vigente

ART. 83 I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Nel quadro di una precisa distinzione di ruoli rispetto alle attribuzioni degli organi di governo, i responsabili degli uffici e dei servizi provvedono al funzionamento e alla gestione amministrativa delle funzioni loro assegnate dall'atto di incarico del Sindaco.
2. Le competenze dei responsabili, esercitate garantendo la massima trasparenza, comprendono:
 - a) le attività di studio, elaborazione, consulenza e istruzione di atti attribuiti agli organi comunali tra i quali si richiama l'espressione dei pareri obbligatori sulle deliberazioni previste dalla legge ivi comprese quelle a carico del Responsabile dei servizi contabili;
 - b) l'organizzazione delle attività gestionali nell'ambito degli indirizzi assunti dall'Amministrazione e consistenti in atti di discrezionalità tecnica o meramente esecutivi di deliberazioni assunte dagli organi di governo;
 - c) le attività organizzative degli uffici e servizi di pertinenza, compresa l'adozione degli atti ordinatori interni in materia;
 - d) l'organizzazione delle singole unità direttive, relazionando sull'attività delle stesse;
 - e) la presidenza della Commissioni Giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico degli uffici di rispettiva appartenenza;
 - f) la presidenza di tutte le Commissioni di gara e di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o forniture, il cui oggetto rientri nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio di appartenenza;
 - g) la stipulazione dei contratti in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici.

ART. 84 INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Il Sindaco, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attribuisce con proprio provvedimento gli incarichi dirigenziali, che debbono essere a tempo determinato.
2. Gli incarichi di direzione sono attribuiti ai dirigenti/responsabili delle aree di ruolo ed a personale assunto con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di legge e di regolamento contrattuale e possono riguardare:
 - a) la direzione di un'articolazione organizzativa di massima dimensione;
 - b) incarichi particolari di studio, consulenza, progettazione e ricerca
3. Gli incarichi sono assegnati, rinnovati o revocati secondo le modalità previste dal regolamento.

ART.85 INCARICHI TEMPORANEI

1. Il Sindaco può attribuire ai dirigenti/responsabili di area la responsabilità per la realizzazione di progetti e la direzione di gruppi di lavoro a durata e contenuto predefinito.
2. La direzione di tali progetti può essere affidata anche ai funzionari non dirigenti, sentito il parere del dirigente del servizio di appartenenza.

ART. 86 INCARICHI A CONTRATTO

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire e secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 87 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, le quali devono essere congruamente motivate in ordine alla carenza di risorse professionali e di competenze interne e coperte secondo quanto previsto dal regolamento.

TITOLO V

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 88 PRINCIPI

1. Sulla base dell'art. 119 Cost. l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, può stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie e dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio.
2. Il sistema di tributi propri e delle compartecipazioni deve garantire i principi di trasparenza, semplificazione, responsabilizzazione e deve essere finalizzato ad un accrescimento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale.
3. Il Comune informa la propria politica tributaria al principio costituzionale di progressività al fine di determinare una redistribuzione del reddito prodotto in favore delle fasce più deboli della popolazione
4. Il Comune uniforma la propria normazione ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, improntando le relative disposizioni a criteri di massima chiarezza e trasparenza.
5. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una attività di programmazione pluriennale secondo gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
6. Al fine di migliorare e rendere più trasparenti le funzioni di pianificazione e controllo vengono utilizzati strumenti quali il bilancio a budget, la definizione dei centri di costo, il controllo strategico e il controllo di gestione.

ART. 89 BILANCIO

1. Alla base della contabilità comunale rimane il sistema individuato nella pratica del Bilancio Preventivo e del Rendiconto della Gestione, regolati dai principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione.
2. I termini per la deliberazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto sono fissati dalla legge dello Stato.
3. Oltre agli allegati di legge accompagnano il Bilancio gli allegati previsti dal regolamento di contabilità, allo scopo di consentire sia al Consiglio Comunale che ai cittadini l'individuazione delle modalità di gestione pubblica della spesa e dell'entrata, allegati riassuntivi della gestione patrimoniale con particolare riferimento ai contratti, ai servizi, al personale, alle convenzioni e quanto riferito agli interessi della Pubblica Amministrazione come meglio potranno essere individuati dal regolamento di gestione contabile.
4. Nessuna spesa può essere assunta se non indica la copertura o i mezzi per farvi fronte.
5. Il Bilancio di Previsione dovrà prevedere la spesa per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli strumenti di partecipazione di cui all'art. 11.

ART. 90 BILANCIO PARTECIPATO

1. Nella fase di formazione del bilancio, e prima della predisposizione della documentazione contabile, l'Ente sente i cittadini, le organizzazioni di categoria presenti sul territorio, gli organismi di rappresentanza e di coordinamento delle associazioni, le organizzazioni sindacali.
2. A tal fine l'Amministrazione Comunale attraverso gli strumenti della partecipazione che riterrà più idonei, garantirà il coinvolgimento della popolazione più appropriato e capillare possibile.

ART. 91 BILANCIO SOCIALE

1. Tra gli strumenti individuati per garantire una maggiore trasparenza e visibilità della sua azione, e per garantire il principio costituzionale di sussidiarietà, il Comune assume il bilancio sociale.
2. Il bilancio sociale descrive e rendiconta quanto uomini e donne hanno ricevuto in termini di iniziative, attività, servizi e realizzazione di politiche da parte dell'Ente e quanto hanno ricevuto dalla propria

capacità di organizzarsi e di integrare l'attività dell'Ente per promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività.

ART. 92 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili di area.
2. Il Piano Esecutivo di Gestione contiene una graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

ART. 93 CONTROLLI INTERNI

1. All'interno dell'organizzazione dell'Ente è prevista l'attivazione di un sistema di controlli interni che consenta un monitoraggio ed una valutazione costante della legittimità e della regolarità amministrativa e contabile degli atti, nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dal Comune.
2. Il sistema, articolato ai sensi della normativa vigente, è dotato di strumenti adeguati a:
 - a) Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo interno di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
 - d) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
3. Gli organi, le procedure, le modalità, le responsabilità con cui si esplica il sistema dei controlli trovano disciplina negli appositi regolamenti adottati dall'Ente.

ART. 94 NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. I risultati dell'attività dirigenziale, nonché le competenze organizzative del personale con incarico dirigenziale, sono valutati da apposito Nucleo di Valutazione, costituito ed operante secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di lavoro, e dalla legge.
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
3. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato, dalla verifica della valutazione e dalla partecipazione al procedimento da parte del valutato.
4. Il Nucleo di Valutazione dell'ente deve fornire annualmente una proposta per la valutazione del personale di qualifica dirigenziale al Sindaco, al quale compete la valutazione definitiva.

ART. 95 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

1. L'ente, deve applicare i principi contabili stabiliti dalle leggi dello stato, approvando un Regolamento Comunale di Contabilità.
2. Il Regolamento di Contabilità deve dettare delle modalità organizzative per l'applicazione dei principi contabili, tali da garantire, tra l'altro, la conoscenza consolidata dei risultati della gestione.

3. Con il Regolamento di Contabilità vengono fissate norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.

ART. 96

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

1. L'organo di revisione economico – finanziaria, o collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, è nominato con le modalità previste dalla legge.
2. L'organo di revisione economico – finanziaria svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a) Collaborazione costante con gli organi istituzionali con un ruolo di consulenza tecnico-contabile;
 - b) Assegnazione di funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) Predisposizione di relazioni sull'andamento della gestione e formulazione di proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - d) Pareri sulla proposta di bilancio e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio che esprimano un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile;
 - e) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - f) Referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - g) Verifiche di cassa;
 - h) Ogni altro ruolo e compito affidato da leggi dello Stato e/o da regolamenti interni dell'ente.
3. Per gli scopi e le funzioni di cui al comma precedente hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente, senza oneri a loro carico.

ART. 97

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria.
2. Il servizio di Tesoreria è affidato ad idonea azienda di credito, o altri Istituti o Enti o Azienda previsti dalle leggi vigenti secondo criteri di massima economicità nel rispetto del principio di trasparenza e nell'ambito dei dettati della L. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione siglata dall'Ente e dal Tesoriere.

ART. 98

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. Le norme del presente Statuto possono essere modificate nel rispetto della normativa vigente.

ART. 99

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio comunale.